

SCHOLARS AT RISK
NETWORK  ITALY SECTION

LINEE GUIDA

per l'accoglienza in Italia di studiosi a rischio

2021

Riferimenti

INDICE

- 1. Introduzione**
- 2. Strategie di selezione**
- 3. Procedure amministrative (pre e post arrivo)**
- 4. Strategie di mentoring accademico e inserimento nella comunità locale**
- 5. Sicurezza e privacy**
- 6. Casi particolari di accoglienza**
- 7. Humanitarian Interpreter**
- 8. La prospettiva di lungo periodo nell'accoglienza**

1. INTRODUZIONE

Questo documento è stato preparato da *Scholars at Risk - Italia* e, specificatamente, dal Gruppo di Lavoro sull'Accoglienza e supporto agli/le studiosi/e, che entrano in programmi di protezione presso Atenei/Istituti di ricerca, che fanno parte della rete italiana. Gli obiettivi del presente documento sono: predisporre linee guida generali sulle procedure amministrative per la creazione delle condizioni necessarie all'accoglienza dello/a studioso/a in Italia; stabilire i requisiti minimi dell'accoglienza da parte dei Dipartimenti ospitanti; sottolineare il ruolo e l'importanza dell'attività di 'mentoring' nell'accompagnamento di studiosi/e, per favorire il loro inserimento nella comunità scientifica, con l'attenzione specifica a tutelare la loro privacy e sicurezza; delineare i percorsi che possono essere intrapresi, per supportare gli/le studiosi/e nella ricerca di nuove opportunità di lavoro.

Le informazioni riguardanti le procedure specifiche di reclutamento tengono conto delle diverse strategie seguite dai singoli Atenei e ciò al fine di fornire un quadro delle diverse possibilità che si offrono alle Istituzioni interessate ad aprire una posizione per studiosi/e a rischio.

Di contro, le informazioni riportate in materia di procedure amministrative tengono conto delle normative vigenti a livello nazionale e non si addentrano nelle procedure specifiche messe in campo dai singoli Atenei e dagli Enti territoriali regionali/provinciali. Per queste ultime si incoraggia ogni Istituzione interessata ad integrare il presente documento con elementi che tengano conto della realtà locale.

Nella sezione iniziale si forniscono alcune informazioni sia di contesto che relative a programmi di protezione in atto in altri contesti, europei o nordamericani e su possibili enti co-finanziatori di borse di ricerca dedicate a studiosi/e a rischio.

2. STRATEGIE DI SELEZIONE

SAR internazionale lavora in collaborazione con le Università partner, per offrire borse di studio temporanee (da 12 a 36 mesi) a studiosi/e, che fanno richiesta di protezione. Le richieste di protezione vengono gestite dal SAR Protection Office (New York University), che valuta le reali condizioni di rischio degli/le studiosi/e, attraverso un comitato apposito. SAR rilascia successivamente alla studioso/a una certificazione che è possibile allegare alla documentazione necessaria alla partecipazione ai bandi. Tale procedura può richiedere poche settimane o anche alcuni mesi, a seconda della documentazione presentata. **SAR supporta l'Ateneo ospitante nella fase di selezione e di monitoraggio**, fornendo una lista di studiosi/e accuratamente selezionati/e e interessati/e ai programmi di protezione; ma è importante chiarire che SAR **non partecipa** al finanziamento delle borse, che è interamente a carico dell'Ateneo ospitante, che può avvalersi di eventuali co-finanziamenti. SAR mette comunque a disposizione dell'Ateneo ospitante e dello/a studioso/a ospitato/a un fondo di emergenza di 2000\$, per sostenere le spese di trasferimento e altre spese necessarie al primo periodo di inserimento nel nuovo contesto. Nei casi in cui lo/a studioso/a che si vuole contrattualizzare non è ancora certificato/a SAR, gli Atenei possono chiedere a SAR International di valutare le reali condizioni di rischio ed eventualmente produrre la certificazione in tempi brevi. In alcuni casi lo/a studioso/a a rischio può preferire di non essere certificato/a come tale, per non attirare ulteriore attenzione sul suo lavoro e sulla sua famiglia. In questo caso sono gli Atenei stessi, che si prendono la responsabilità dell'operazione, autonomamente rispetto a SAR internazionale, non richiedendo alcuna certificazione. Potrebbe risultare utile inserire nel contratto che si stipula con lo/a studioso/a un allegato, in cui è richiesta la sua dichiarazione specifica, se vuole essere identificato/a come studioso/a SAR e/o come assegnista di ricerca affiliato/a all'Ateneo.

Il panorama internazionale

SAR International è parte di alcuni programmi di protezione istituiti a livello nazionale in alcuni Paesi europei. Oltre a SAR, anche *Scholar Rescue Fund (SRF-IIIE)* e il *Council for At Risk Academics (CARA)* supportano gli Atenei, che intendono istituire borse dedicate a studiosi/e a rischio. Alcuni programmi sono promossi attraverso un co-finanziamento tra enti pubblici e privati (Francia, Germania e Finlandia), altri attraverso organizzazioni private (Stati Uniti e Regno Unito). Delineiamo di seguito alcune informazioni di base rimandando alle pagine web dei singoli programmi per maggiori informazioni.

Una prima mappatura sui programmi di solidarietà in atto a livello Internazionale creato dal *Support Networks of at-Risk Scholars* è disponibile al sito:

<http://mappingfunds.com/en-US/Maps/Detail/support-networks-of-at-risk-scholars>.

4.1 Programma PAUSE: Francia

Il *Programme d'Aide à l'Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil* (Programma nazionale per l'aiuto urgente e l'accoglienza degli scienziati in esilio) è il frutto di un accordo siglato nel 2017 tra il Ministero dell'Istruzione Superiore, la Ricerca e l'Innovazione (MESRI), il Collège de France, il

Coordinamento delle Università Francesi e la Cancelleria dell'Università di Parigi. PAUSE offre un cofinanziamento del 60% alle Istituzioni e ai Centri di ricerca francesi, che desiderano ospitare studiosi/e titolari di protezione internazionale e/o in possesso della certificazione di rischio emessa da SAR.

<https://www.college-de-france.fr/site/en-program-pause/index.htm>

4.2 Programme Philipp Schwartz (PSI) and Alexander von Humboldt Foundation (AvH)

Il Programma PSI-AvH è stato istituito nel 2015 grazie ad un accordo fra il Ministero degli Affari Esteri della Germania (Federal Foreign Office) e la Fondazione Humboldt e con il supporto esterno di Fondazioni private. Le Università richiedono il finanziamento per borse triennali (2+1) dell'importo di 3.500 euro mensili, con un'integrazione di € 20.000 complessivi erogati in favore dell'Istituzione ospitante per ogni studioso/a ospitato/a. La valutazione delle domande è fatta da un Comitato di selezione indipendente della Humboldt Foundation.

<https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/philipp-schwartz-initiative>

4.3 EDUFI-Finlandia

Il programma EDUFI è stato istituito nel 2017 grazie ad **un accordo tra il Ministero Finlandese per l'Istruzione e la Cultura, Scholar Rescue Fund (SRF) e l'Istituto Internazionale per l'Educazione (IIE)**, gli ultimi due con sede negli Stati Uniti, che offrono un co-finanziamento. Il supporto disponibile del programma per un/a singolo/a studioso/a è di circa 50.000 USD all'anno, di cui IIE-SRF sostiene USD 25.000/anno e EDUFI € 1.500/mese + € 5.000 di indennità di insediamento (opzionale). Il programma è aperto agli/le studiosi/e residenti in qualsiasi Paese che soddisfino i criteri di ammissibilità del programma. Lo/la studioso/a da finanziare attraverso il programma deve richiedere l'iscrizione nell'elenco dei/le potenziali beneficiari/e di sostegno da parte di IIE-SRF.

<https://www.oph.fi/en/programmes/scholar-rescue-fund>

4.4 CARA-Regno Unito

Il *Council for At Risk Academics* (CARA) è un'organizzazione no-profit fondata nel 1933 dai più importanti accademici e scienziati britannici e conta oggi la collaborazione del 75% degli Atenei britannici. Le borse CARA sono **co-finanziate sia da CARA che dagli Atenei ospitanti**. CARA si occupa di ottenere informazioni sul background degli/le studiosi/e, sulle loro qualifiche e referenze, supportandoli/e nell'identificazione di potenziali supervisor e Istituzioni ospitanti. Supporta inoltre gli/le studiosi/e e le loro famiglie con l'ottenimento del visto. Le borse sono della durata di 2-3 anni.

<https://www.cara.ngo/what-we-do/a-lifeline-to-academics-at-risk/>

4.5 *Scholar Rescue Fund – Institute for International Education (SRF-IIE)*

L'Institute of International Education (IIE) è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro. Nel 2002 l'IIE ha lanciato il programma *Scholar Rescue Fund* (IIE-SRF), unico programma globale che co-finanzia Università o Centri di ricerca in tutto il mondo, attraverso un **co-finanziamento di 25,000\$ per ogni studioso/a ospitato/a, a fronte di un pari impegno da parte dell'Istituzione ospitante**. Gli/Le studiosi/e devono essere registrati/e presso lo SRF-IIE. SRF mette anche a disposizione dell'Ateneo ospitante e dello/a studioso/a un fondo di emergenza di 5000\$ per coprire le spese di trasferimento e altre spese necessarie al primo periodo di inserimento nel nuovo contesto.

<https://www.scholarrescuefund.org/hosts-partners/srf-alliance/organizational-partners-and-ambassadors.>

Programmi in corso in Italia

Non esistono ad oggi in Italia programmi nazionali di borse/assegni dedicati a studiosi/e a rischio simili a quanto sopra delineato a livello internazionale. Le esperienze di ospitalità attuate in Italia sono quindi il frutto di iniziative dei singoli Atenei, che hanno seguito percorsi fra loro parzialmente diversi da un punto di vista di finanziamento, delle strategie di reclutamento e dei percorsi amministrativi seguiti. Il reclutamento da parte degli Atenei italiani di studiosi/e o ricercatori/trici cosiddetti "a rischio" è avvenuto finora soprattutto attraverso il conferimento di assegni di ricerca, contratti di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa o borse di "visiting scholar". Nel caso di assegni di ricerca l'esperienza nazionale ha fino ad ora indicato due possibili modalità:

- a) l'apertura di un Bando di selezione;
- b) una chiamata diretta tramite il conferimento dell'assegno di ricerca.

Gli assegni di ricerca vengono per la maggior parte finanziati dall'Ateneo e/o dai Dipartimenti ospitanti, ma possono prevedere un co-finanziamento esterno da parte di Enti pubblici/privati, nazionali/internazionali (vedi sezione precedente).

a) Apertura di un Bando di selezione: il Bando può essere aperto da una singola struttura accademica, sulla falsariga di un Bando per assegni di ricerca. Questa possibilità, più agevole da un punto di vista amministrativo, può comportare qualche difficoltà in termini di limitato numero di candidati/e che siano in possesso dei requisiti richiesti. Solitamente è bene che il Bando sia aperto a studiosi/e titolari di o richiedenti protezione internazionale (ottenuta/richiesta in Italia, in un altro Paese membro dell'UE o in un Paese terzo) e/o in possesso di una attestazione di rischio rilasciata da Enti di diritto privato internazionale, quali ad esempio SAR o SRF.

In alcuni contesti, come quello di Trento, si è deciso di aprire un Bando unico e pluridisciplinare di Ateneo, aperto a tutte le 13 strutture accademiche e con una commissione interdipartimentale. La selezione è avvenuta in base a titoli, progetto di ricerca e intervista. Le domande di partecipazione ai bandi vengono generalmente valutate da una commissione interna e composta dai/le docenti dei Dipartimenti coinvolti.

b) Chiamata diretta: un'altra possibilità è il conferimento dell'assegno di ricerca (di tipo B) ai/alle vincitori/trici di selezioni bandite da Ministeri, Organismi dell'Unione Europea, altri Enti internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica. Questa possibilità è sancita nei regolamenti dei singoli Atenei e richiede che la selezione sia svolta da un Ente esterno all'Ateneo. Questa strategia è per esempio stata seguita dall'Ateneo di Padova, che ha chiamato studiose vincitrici di borse (co-)finanziate da Scholar Rescue Fund.

Università di Padova: Art. 3 comma 4 del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Padova, applicato per estensione al finanziamento da parte di IIE-SRF: *"Il Consiglio della Struttura può altresì deliberare di conferire un assegno di ricerca di tipo B ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici. In questo caso il Consiglio della Struttura potrà conferire l'assegno di ricerca (tipo B) al vincitore della selezione, secondo le regole condivise con l'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato".* **Università di Trento:** Art. 4 comma 9: *"L'Ateneo può stipulare un contratto per assegno di ricerca con il vincitore di una selezione svolta, previo assenso dell'Ateneo, presso altri Enti o Organizzazioni oppure svolta nell'ambito dell'ammissione a un corso di dottorato come previsto dal DM n. 45/2013 art. 8, comma 3 e come indicato nei rispettivi bandi".*

Gli assegni hanno una durata minima di 12 mesi, eventualmente rinnovabili per un secondo anno. La possibilità di prevedere un rinnovo è importante perché agevola lo/a studioso/a nel percorso di inserimento nella comunità scientifica e nel contesto locale, consentendo un tempo relativamente adeguato, per riprendere la propria attività di ricerca e poter eventualmente accedere a programmi di insegnamento. L'esperienza ha dimostrato che 12 mesi, in molti casi, è un periodo insufficiente ad attenuare la precarietà della situazione dello/a studioso/a. Nel budget da stanziare occorre anche prevedere le spese per la copertura sanitaria. Oltre alla copertura dei costi dell'assegno/contratto/borsa, l'Ente ospitante dovrebbe prevedere una quota per le attività di ricerca di base, nonché considerare la possibilità di eventuali benefits quali: trasporti, spese di trasferimento, alloggio, ecc...

Nell'a.a 2020/2021 gli/le studiosi/e a rischio presenti negli Atenei che aderiscono a SAR Italia sono 5, a cui si aggiungerà un assegno di ricerca nell'ambito di un programma di selezione in corso presso l'Università di Roma 'La Sapienza'. Riportiamo di seguito le informazioni sui singoli programmi:

3.1 Università di Padova

Tipologia di Bando/Borsa	Assegno di ricerca di tipo B; Assegno di Ricerca di Tipo B
Numero di Borse	1; 1
Anno/i	2018/2019; 2020/2021
Durata	12 mesi; 12 mesi
Struttura/e accademica/e coinvolta/e	Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali; Centro Elena Cornaro per i Saperi, le Culture e le Politiche di Genere.
Uffici amministrativi coinvolti	SPGI e Area Relazioni Internazionali
Importo	38.316 Euro; 38.696 Euro (lordo percipiente)

Benefits aggiuntivi	Assicurazione SSN; Assicurazione SSN + 2 mesi assicurazione sanitaria privata
Fonti di finanziamento	Scholars Rescue Fund (25.000\$*2) + cofinanziamento delle strutture indicate (primo assegno: 12.500€ Servizio Ricerca Internazionale + 13.535,53€ da parte di SPGI; secondo assegno 12.500€ Centro Elena Cornaro e fino a 47.527,30€ da SPGI)
Valutazione delle domande	Nell'ambito della collaborazione con SRF viene individuato/a direttamente lo/la studioso/a.
Altre informazioni rilevanti	Procedimento per il ricongiungimento familiare e richiesta di residenza per la seconda studiosa, necessari all'apertura del conto in banca viste le sanzioni internazionali in vigore attualmente.
Provenienza studiosi/selezionati	Turchia; Iran

3.2 Università di Trento

Tipologia di Bando/Borsa	Bando Unico e Multidisciplinare di Ateneo/ Assegno di ricerca
Numero di Borse	3
Anno/i	2019/2020
Durata	Biennale (12 + 12 mesi)
Struttura accademica coinvolta	Dipartimento di Lettere & Filosofia; Centro Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (C3A); Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica.
Uffici amministrativi coinvolti	Rettorato; Ufficio Equità & Diversità; Ufficio Accoglienza.
Importo	31,000 Euro (lordo percipiente per assegno)
Benefits aggiuntivi	Alloggio gratuito per studioso/a e famiglia; Assicurazione sanitaria; Spese di viaggio; Fondi ricerca di base.
Fonti di finanziamento	Ateneo; Provincia Autonoma di Trento; Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica.
Valutazione delle domande	Commissione interdipartimentale.
Altre informazioni rilevanti	Collaborazione con l'Ufficio Protezione di Scholars at Risk e UNHCR Italia e Europa.
Provenienza studiosi/selezionati	Camerun; Yemen; Iran

3.3 Scuola Normale Superiore di Pisa

Tipologia di Borsa	Contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa.
Numero di Borse	1
Anno/i	2019/2020
Durata	12 mesi

Struttura accademica coinvolta	Classe di Scienze Politiche e Sociali
Uffici amministrativi coinvolti	Servizio Internazionalizzazione; Servizio Personale.
Importo	35,000 Euro lordo
Benefits aggiuntivi	Pratiche immigrazione; Assicurazione sanitaria; Spese di viaggio; Fondi ricerca di base.
Fonti di finanziamento	Associazione Amici della Scuola Normale Superiore e Regione Toscana
Valutazione delle domande	Valutazione interna dei Presidi delle strutture accademiche
Altre informazioni rilevanti	Data la pandemia da Covid-19, che ha inciso sul lavoro della ricercatrice sul territorio impedendo la mobilità, la Scuola si è adoperata per consentire il rinnovo della posizione per un ulteriore anno.
Provenienza studiosi/selezionati	Turchia

3.4 Università di Roma 'La Sapienza'

Tipologia di Borsa	Assegno di Ricerca
Numero di Borse	1
Anno/i	2020/2021
Durata	12 mesi
Struttura accademica coinvolta	Vari Dipartimenti
Uffici amministrativi coinvolti	Area per L'Internazionalizzazione
Importo	24,000 Euro
Benefits aggiuntivi	Fondi di ricerca di base, aiuto all'alloggio, contributo per spese di viaggio.
Fonti di finanziamento	Ateneo; Cofinanziamento dei Dipartimenti; Richiesta di cofinanziamento a Scholar Rescue Fund da parte del Dipartimento.
Valutazione delle domande	Commissione tramite Nomina Rettorale tra docenti di 'La Sapienza'.
Altre informazioni rilevanti	La commissione ha valutato 9 profili di candidati, in forma anonima, pervenuti tramite SAR International e SAR - Italia. La proposta sarà sottoposta agli Organi Collegiali di Ateneo a inizio dicembre 2020, con una forte raccomandazione, da parte del Prorettore alle Relazioni Internazionali, anche in virtù dei principi contenuti nel Manifesto UNHCR sottoscritto dall'Università.
Provenienza studiosi/selezionati	Selezione in corso.

3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE (pre e post arrivo)

Normativa di riferimento

Il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - (Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998), integrato dalla normativa europea e regionale di settore, rappresenta la pietra angolare del sistema di immigrazione italiano. È un articolato complesso di norme che si compone di 49 articoli, suddivisi in 6 Titoli. Esso ha introdotto importanti novità come ad esempio il *sistema delle quote d'ingresso*, inteso come momento d'incontro fra domanda ed offerta di manodopera estera, il quale permette al/la lavoratore/trice straniero/a di entrare nel mercato del lavoro italiano tramite una chiamata diretta del/la datore/trice di lavoro. Il T.U. inoltre ha previsto la possibilità del ricongiungimento familiare per gli/le cittadini/e stranieri/e regolarmente residenti sul territorio nazionale ed in generale ha esteso ad essi/e una serie di diritti, che prima non erano contemplati dal sistema normativo italiano.

La Direttiva Europea 2005/71 del 12 ottobre 2005 definisce le condizioni per l'ammissione di ricercatori/trici di Paesi terzi all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea per soggiorni superiori a tre mesi. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 17 del 9 gennaio 2008 (G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008), che stabilisce che l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote stabilite all'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 286/1998 è consentito a favore di cittadini/e stranieri/e in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. L'Istituto di ricerca che ha selezionato lo/a studioso/a è tenuto a stipulare con lo/a stesso/a una Convenzione di accoglienza, che disciplina il reciproco impegno delle parti.

La Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1886 del 17 marzo 2014 ha apportato ulteriori rilevanti modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione dalla L. n. 9 del 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) in tema di ingresso per ricerca scientifica (art.27 ter) e di lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater - Carta Blu UE). La "Convenzione di accoglienza" legata alla procedura di ingresso per motivi di ricerca da Paesi extra UE è stata modificata, inserendo una specifica alla voce "lavoro autonomo", che comprende anche i casi di "collaborazione di ricerca sottesa da accordi o convenzioni tra l'Università/Ente di ricerca" e appone una nota, attraverso cui l'Istituzione ospitante accerta e dichiara la sussistenza delle risorse in favore del/la ricercatore/trice, anche se provenienti da altra fonte: *"L'istituto di ricerca accerta e dichiara la sussistenza di risorse mensili anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile"*.

Il 20 giugno 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018, che recepisce la Direttiva UE 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei/le cittadini/e di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari, che modifica il Testo Unico dell'Immigrazione agli articoli 27-bis, 27-ter, 39 e 39-bis; abroga l'articolo 22, comma 11-bis in materia di prolungamento del permesso di soggiorno dopo la conclusione del percorso formativo; introduce all'articolo 39-bis-1, il permesso di soggiorno, per ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori/trici e studenti/esse (attesa occupazione), modifica la denominazione stessa dell'art. 27ter da "Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica" a "Ingresso e soggiorno per ricerca".

Il Decreto-Legge n. 130 del 21/10/2020 tra le altre novità, all'art. 1 f) ha introdotto una modifica all'articolo 27-ter, comma 9-bis del T.U. Immigrazione, sopprimendo l'obbligo da parte del/la ricercatore/trice di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o il possesso di una polizza assicurativa contro il rischio di malattie, infortunio e maternità valida sul territorio nazionale, nelle richieste di permessi di soggiorno per attesa occupazione.

Ingresso e soggiorno per ricerca (Art. 27 ter, D.lgs. 286/98)

Nulla Osta per ricerca

L'articolo 27ter del TU per l'Immigrazione, modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n.17 e dal D. Lgs. 71/2018 regola l'ingresso e il soggiorno per ricerca per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, a favore di stranieri/e in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di Dottorato.

Il/La cittadino/a straniero/a è chiamato/a "ricercatore" ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nell'articolo ed è selezionato/a da un Istituto di ricerca iscritto in un apposito elenco depositato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'ingresso per motivi di ricerca prevede la richiesta di un *Nulla Osta per ricerca* da parte dell'Istituto ospitante ed ha alla base un accordo tra le due parti, denominato 'Convenzione di Accoglienza' con cui l'Istituto si impegna ad accogliere ed a fornire una serie di garanzie al/la ricercatore/trice, mentre quest'ultimo/a si impegna a realizzare un progetto di ricerca approvato dall'Istituto di accoglienza.

Convenzione di Accoglienza

All'interno della Convenzione di Accoglienza sono definiti il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del/la ricercatore/trice, nonché le risorse mensili messe a sua disposizione; è descritto il progetto di ricerca, che deve essere approvato dagli Organi di amministrazione dell'Istituto, la durata, le strutture dell'Ateneo in cui esso verrà svolto, il tipo di contratto che verrà stipulato (lavoro autonomo, borsa di addestramento alla ricerca, lavoro subordinato con contratto di categoria o contratto di collaborazione coordinata e continuativa), l'impegno dell'Istituto a sostenere tutte le spese connesse al contratto di ricerca, la messa a disposizione di risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale (importo che varia di anno in anno); le eventuali spese per il viaggio di ritorno nel Paese di provenienza o di origine e la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il/la ricercatore/trice ed i familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Da parte del/la ricercatore/trice è esplicitato l'impegno a realizzare il progetto di ricerca, precedentemente approvato. La Convenzione decade in caso di diniego del Nulla Osta.

La domanda di *Nulla Osta per ricerca* è presentata dall'Istituto ospitante allo Sportello Unico per l'Immigrazione (presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente) nel luogo ove si svolgerà il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla non sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del/la ricercatore/trice nel territorio nazionale, rilascia il Nulla Osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta o, entro lo stesso termine, comunica

al/la richiedente il rigetto. Il Nulla Osta è trasmesso in via telematica dallo Sportello Unico agli Uffici consolari all'estero per il rilascio del Visto di ingresso. Il Nulla Osta per ricerca può essere richiesto anche dal/la cittadino/a extra UE, che si trova già sul territorio italiano ad altro titolo. In tal caso, una volta ottenuto il Nulla Osta, il permesso di soggiorno per ricerca viene rilasciato in esenzione dal visto.

Dal 1° luglio 2009 è attiva la procedura informatizzata per la presentazione delle domande di Nulla Osta.

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

Visto di ingresso per ricerca.

Il Visto d'ingresso per ricerca è emesso in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di visto ed è rilasciato per la stessa durata e con le stesse motivazioni del Nulla Osta per ricerca. Il/la ricercatore/trice ha sei mesi di tempo dalla data di emissione del Nulla Osta, per richiedere un Visto d'ingresso per ricerca alla rappresentanza consolare o diplomatica italiana del Paese in cui risiede.

Caso particolare: Visto per attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie

Per queste casistiche il rilascio del Visto è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Salute del titolo di studio conseguito dal/la ricercatore/trice; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il/la Responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 9245 del 20/12/2011).

Registrazione presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione/Prefettura

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale lo/a studioso/a deve recarsi presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione o la Prefettura locale (dipende dalle realtà territoriali), per dichiarare la propria presenza sul territorio italiano e per la sottoscrizione della modulistica necessaria a richiedere il Permesso di soggiorno. A seguito della registrazione, il/la ricercatore/trice si recherà all'Ufficio postale, per inviare alla Questura la richiesta di Permesso di soggiorno.

Una volta spedito il kit all'Ufficio postale, il/la ricercatore/trice riceverà:

- una ricevuta postale che, in attesa del rilascio del tesserino elettronico, è valida come permesso di soggiorno temporaneo e con la quale il/la ricercatore/trice può iniziare a prestare la propria attività lavorativa. Nella stessa ricevuta postale o in un documento a parte che potrebbe essergli/le consegnato contestualmente, sarà indicata la data per l'appuntamento obbligatorio per i rilievi foto-dattiloscopici presso l'Ufficio Immigrazione della Questura della città italiana in cui risiede per svolgere l'attività di ricerca;
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Il/La ricercatore/trice è tenuto a presentarsi all'appuntamento per i rilievi foto-dattiloscopici presso l'Ufficio Immigrazione della Questura nel giorno indicato nel documento ricevuto all'Ufficio postale.

Permesso di soggiorno per ricerca.

La durata del Permesso di soggiorno per ricerca è pari a quella del programma di ricerca. Nel caso in cui il/la ricercatore/trice entri in Italia sulla base di programmi di mobilità dell'Unione europea o multilaterali il permesso deve riportare un riferimento ad essi.

Al/la titolare di un permesso di soggiorno per ricerca viene riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare solo del/la coniuge e dei/le figli/e minori, indipendentemente dalla durata del permesso. In caso di richiesta del familiare al seguito, i tempi di rilascio del Nulla Osta sono gli stessi previsti per il rilascio del Nulla Osta al/la ricercatore/trice, ossia 30 giorni, se le due richieste sono contestuali. Il/La ricercatore/trice titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro dell'UE ha diritto e, nel caso, anche i suoi familiari, di mobilità di breve o lunga durata sul territorio italiano a determinate condizioni sancite dal D. Ldg. 71/2018.

Ingresso in Italia di ricercatori extra-UE in possesso di permesso di soggiorno di un altro Paese Schengen.

Il D.Lgs. 71/2018 ha previsto che un/a ricercatore/trice extra UE, titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato/a a soggiornare sul territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni.

Durata della permanenza in Italia:

a) Soggiorni inferiori a 180 giorni

Quando ricorrono tali condizioni, non è necessario fare richiesta di Nulla Osta online, purché il permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato UE copra l'intero periodo di mobilità in Italia del/la ricercatore/trice. In questo caso il/la ricercatore/trice non è tenuto/a nemmeno a richiedere un permesso di soggiorno italiano, ma è sufficiente che l'Ateneo che lo/a ospita ne dia comunicazione dell'arrivo allo Sportello Unico per l'Immigrazione/Prefettura della città in cui si svolge l'attività di ricerca. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, lo Sportello Unico per l'Immigrazione/Prefettura, acquisito il parere della Questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale del/la ricercatore/trice ha facoltà di opporsi alla sua mobilità, dandone comunicazione all'Ateneo. In tal caso, il/la ricercatore/trice è tenuto/a a cessare immediatamente tutte le attività e a lasciare il territorio nazionale. Se, invece, la durata del permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato UE non dovesse coprire l'intero periodo di mobilità, il/la ricercatore/trice potrà fare ingresso in Italia senza bisogno di visto, ma sarà necessario richiedere il Nulla Osta online e procedere con le pratiche per la richiesta del Permesso di soggiorno.

b) Soggiorni superiori a 180 giorni

Per soggiorni superiori a 180 giorni il/la ricercatore/trice titolare di permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a fare

ingresso in Italia senza necessità di visto e a soggiornare sul territorio nazionale per svolgere attività di ricerca, tuttavia previo rilascio di Nulla Osta e la richiesta di permesso di soggiorno in Italia. Del rilascio vengono informate le autorità competenti del primo Stato membro.

In attesa del rilascio del Nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno, è consentito al/la ricercatore/trice di svolgere attività di ricerca, a condizione che il permesso di soggiorno rilasciato dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia stato superato un periodo di 180 giorni nell'arco di 360 giorni.

Rinnovo del permesso di soggiorno

Se il progetto di ricerca del/la ricercatore/trice è prorogato, può essere rinnovato il permesso di soggiorno per ricerca alle stesse condizioni per cui esso era stato rilasciato originariamente e per una durata pari alla proroga. L'Ufficio competente di Ateneo fornirà le indicazioni alle strutture interne sui documenti da presentare e sulla procedura da seguire. In questo caso è necessario procedere anche al rinnovo della Convenzione di Accoglienza. In caso di diniego da parte delle Autorità competenti, il rinnovo della Convenzione di Accoglienza decade automaticamente.

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura competente almeno 60 giorni prima della scadenza, per le opportune verifiche di sussistenza delle motivazioni, che ne hanno consentito il rilascio (per le reali tempistiche si suggerisce di informarsi presso le locali Questure, poiché il panorama nazionale in queste materie varia di città in città).

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

A conclusione del progetto di ricerca e alla scadenza del Permesso di soggiorno il/la ricercatore/trice può fare richiesta del c.d. "*permesso per attesa occupazione*" (introdotto dal D.lgs. n.71/2018 - articolo 39 bis-1), che viene emesso al fine di consentire allo/a studioso/a di cercare un'occupazione o avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato". La sua durata varia da 9 a 12 mesi, a discrezione della Questura che lo rilascia. In alternativa lo/a studioso/a può chiedere la conversione del Permesso per avviare un'attività, coerente con il progetto di ricerca completato.

A questo fine occorre che il/la ricercatore/trice:

- presenti la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa (DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro - l'atto formale che determina l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona.). Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro;
- in alcune città, sedi di Università, è richiesta anche l'iscrizione anagrafica.

Tuttavia, il tema del Permesso di soggiorno per attesa occupazione introduce anche altre varianti, a seconda del territorio nel quale esso viene richiesto. A titolo esemplificativo e per presentare preventivamente eventuali criticità, che potrebbero ulteriormente sorgere, si riportano i casi di Trento e Padova.

A livello nazionale il funzionamento dei Centri per l'Impiego è regolato sulla base del vincolo della residenza (articolo 11, comma 1, lett. c del decreto legislativo n. 150/2015), quindi, per usufruire dei servizi dei Centri bisogna essere residenti in una qualsiasi città, anche diversa da quella sede del Centro, ma comunque essere residenti. Come disposto dall'articolo 23ter comma 9bis, oltre alla disponibilità a svolgere l'attività lavorativa è necessario anche iscriversi alle liste dei disoccupati del Centro per l'Impiego del territorio. Se il/la ricercatore/trice, una volta terminato il contratto, ha

diritto a un'indennità di disoccupazione, l'iscrizione avviene automaticamente e quindi può procedere alla richiesta del permesso di soggiorno. Invece, se non percepisce un'indennità di disoccupazione, l'iscrizione alle liste è subordinata al requisito della residenza (questo requisito è stabilito dalla disciplina dei Centri per l'impiego e non dal TU per l'Immigrazione). Poiché senza la residenza non ci si può iscrivere e senza iscrizione non si può chiedere il Permesso di soggiorno, è suggerito provvedere all'iscrizione nel registro dei residenti, prima che sia terminata l'attività di ricerca. Inoltre, la stessa DID richiede di essere perfezionata presso il Centro per l'Impiego, che va selezionato online. Infine, sempre presso il Centro per l'impiego si dovrebbe firmare il *Patto di Servizio*, ma anche in questi casi il requisito della residenza diventa necessario.

Per quanto riguarda, invece, le prassi adottate dalle Questure, a Trento è richiesta una certificazione, rilasciata dal Centro per l'Impiego; a Padova la residenza in genere non è richiesta, ma per richiederla, quando si ha un Nulla Osta per ricerca, non basta la ricevuta dell'Ufficio postale, occorre il Permesso di soggiorno vero e proprio e questo allunga notevolmente i tempi. In altre zone d'Italia la certificazione può non essere richiesta, ma è molto probabile che ciò dipenda dal fatto che le Questure fanno le verifiche direttamente con il Centro per l'Impiego.

In considerazione di quanto esposto e del fatto che, per esempio, in altre città italiane come Roma o Milano la residenza viene richiesta a prescindere, sebbene non necessaria per legge, forse può essere comunque suggerito al/la ricercatore/trice di prendere la residenza in tutti i casi, perché questa potrebbe essere la strada giusta, per risolvere il problema alla radice.

Passaggio da permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per ricerca

Con il possesso del permesso di soggiorno per studio si può ottenere anche il passaggio al permesso di soggiorno per ricerca. In questo caso, se il/la cittadino/a extra UE si trova già sul territorio italiano, è necessario comunque procedere alla richiesta di Nulla Osta, ma la procedura prevede l'esenzione dalla richiesta di visto (richiesta di Nulla Osta in esenzione di visto).

Codice Fiscale - CF

Il Codice Fiscale (CF) costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche. L'unico Codice Fiscale valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

L'attribuzione del Codice Fiscale ai/le cittadini/e stranieri/e è fatta dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione, anche nei casi di lavoro subordinato e ricongiungimento familiare attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il/la ricercatore/trice riceve anche il certificato di attribuzione del Codice Fiscale. Il Codice Fiscale potrebbe essere anche richiesto, prima dell'arrivo in Italia del/la ricercatore/trice, in modo che il ricercatore/trice ne sia già provvisto/a al suo arrivo. Pertanto, i/le cittadini/e residenti all'estero, che hanno necessità del Codice Fiscale prima dell'ingresso in Italia, ne chiedono l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza. Il Codice Fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria.

Attenzione: il Nulla Osta cartaceo presenta un Codice Fiscale, attribuito automaticamente dal sistema. Tale codice non è tuttavia un Codice fiscale a tutti gli effetti, come quello ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, non essendo, tra l'altro, un codice alfanumerico.

Assicurazione sanitaria

Tutti/e gli/le stranieri/e non appartenenti all'Unione Europea (extra UE) soggiornanti in Italia con regolare permesso di soggiorno per:

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- motivi familiari
- asilo politico (compresi i rifugiati)
- asilo umanitario - protezione temporanea
- protezione sociale
- minori stranieri
- donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio/a
- ospitalità in centri di accoglienza - minori in attesa di adozione
- richiesta della cittadinanza (ossia tutti coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento)
- detenuti/e ed internati/e, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena
- rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi
- pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso)

hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e alla conseguente scelta del Medico di famiglia e/o del Pediatra. L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Esistono due possibilità per essere in regola con la copertura sanitaria sul territorio italiano:

- sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della maternità;
- iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagando una quota fissa annuale, non frazionabile, che varia a seconda della tipologia di Permesso di soggiorno e del reddito. Con l'iscrizione volontaria possono essere assistiti anche figli a carico ed avere il Pediatra di libera scelta con validità annuale da rinnovare.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i/le cittadini/e stranieri/e titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.

Con l'iscrizione al SSN si ha diritto al rilascio della Tessera Sanitaria (TS). Il Distretto Sanitario di competenza, in base alla dimora abituale rilascerà una Tessera Sanitaria con scadenza limitata (3 mesi prorogabili) oppure, nel caso di iscrizione volontaria, la validità sarà dalla data di pagamento fino alla fine dell'anno solare.

Per ottenere le prestazioni sanitarie si deve presentare, assieme a un documento di identità, la tessera sanitaria valida alla data della prestazione, che dà diritto all'accesso alle prestazioni sanitarie a parità di condizioni con il/la cittadino/a italiano/a.

Per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento. È necessario esibire il Permesso di soggiorno, il Codice Fiscale e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione scritta da parte dello/a straniero/a di dimora abituale).

Con alcuni Stati sono in vigore accordi di sicurezza sociale che prevedono la copertura sanitaria, limitata alle sole cure urgenti in caso di temporaneo soggiorno in Italia, per alcune categorie di assistiti/e, dietro presentazione di un attestato di copertura sanitaria. Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario presentare: un documento d'identità e il modulo rilasciato dallo Stato di provenienza valido. Resta a carico del/la paziente il pagamento del ticket e la quota regionale.

Stato	Attestato da presentare
Australia	Medicare
Paesi Ex Jugoslavia*	OBR7
Argentina	I/RA-1
Brasile	IB/2
Capoverde	111
Principato di Monaco	MIC/8
San Marino	ISMAR/8
Tunisia	ITN/11

La mancata regolarità dell'iscrizione comporta l'intero pagamento delle prestazioni sanitarie erogate.

Anche in presenza di una polizza assicurativa privata è previsto il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie erogate. Sarà cura dell'interessato/a presentare richiesta di rimborso alla propria compagnia di assicurazione. In alcune città sono presenti anche Ambulatori dedicati ai/le cittadini/e stranieri/e, con servizi di mediazione culturale finalizzati all'abbattimento delle barriere linguistiche, con personale opportunamente formato. L'iscrizione al SSN o una copertura assicurativa nei casi di ricercatori/trici in Italia con Permesso di soggiorno per ricerca sono a carico della struttura scientifica ospitante ed estese anche ai familiari a vario titolo ricongiunti.

Vale la pena sottolineare il fatto che un ostacolo può essere rappresentato dal fatto che l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ha la durata di un anno solare, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre

e l'importo che si deve versare rimane lo stesso sia che ci si iscriva a gennaio che a novembre o a dicembre. Alcune Università hanno pertanto ovviato al problema stipulando un'assicurazione privata per due mesi (novembre e dicembre) facendo quindi partire l'iscrizione al SSN dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.

Richiesta di asilo

Sebbene lo scopo del progetto SAR sia quello di fornire al ricercatore/trice un periodo di ricerca, non è da escludere l'eventualità che durante o al termine del periodo la persona possa aver bisogno di presentare una domanda di protezione internazionale, in ragione di un fondato timore di persecuzione o di un rischio effettivo per la sua vita o di incolumità in caso di rientro. In questo caso la persona ha il diritto di rivolgersi alla Questura di residenza (o, in mancanza, di domicilio) e formalizzare la sua istanza attraverso il modulo C3. Una volta formalizzata l'istanza la persona sarà titolare di un *Permesso di soggiorno per Richiesta di Asilo* della durata di sei mesi, rinnovabile fino all'esito della sua istanza. I/le richiedenti asilo hanno un divieto di lavoro per i primi 60 giorni dalla formalizzazione della loro richiesta. Tuttavia questo divieto generalmente non si applica nel caso di una persona che era già titolare di un altro tipo di permesso di soggiorno.

Se lo/a studioso/a decidesse di far domanda di asilo mentre lavora ancora per SAR (e quindi è ancora titolare di un Permesso di soggiorno per ricerca), una soluzione suggerita potrebbe essere di mantenere il permesso per ricerca, perché più lungo per poi cambiarlo solo al momento del riconoscimento della protezione. Malgrado si tratti di una procedura corretta, le Questure tendono, tuttavia, a non perseguirla.

Una volta formalizzata l'istanza, questa sarà trasmessa dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che provvederà a convocare il/la richiedente per un'audizione. Successivamente la Commissione Territoriale deciderà quale tipo di protezione riconoscere al/la richiedente. L'ordinamento italiano riconosce tre diversi tipi di protezione:

- **Status di Rifugiato/a** (D. Lgs. 251/2007 artt. 7-13)

viene riconosciuto alla persona che, temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Lo status di rifugiato/a dà diritto a un **Permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabile**. Proprio in ragione del fondato timore alla persona è fatto divieto di stabilire rapporti con le autorità del proprio Paese o di ristabilirsi nel proprio Paese, pena la perdita dello status. Al/la rifugiato/a viene rilasciatoo un documento di viaggio di 5 anni, che sostituisce il passaporto nazionale.

- **Protezione Sussidiaria** (D. Lgs. 251/2007 artt. 14-18)

viene riconosciuta alla persona che, pur non presentando i requisiti per poter ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato/a, in caso di rimpatrio correrebbe un rischio oggettivo di danno grave, inteso come: pena di morte; tortura o altri trattamenti inumani o degradanti; o minaccia grave ed individuale alla sua vita o alla sua persona a causa di una situazione di violenza generalizzata dovuta ad un conflitto armato interno al suo Paese o internazionale. La protezione sussidiaria dà diritto a un **Permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabile**. Sebbene la protezione sussidiaria non impedisca alla persona di contattare le proprie Autorità nazionali o di utilizzare il passaporto nazionale, questa può essere revocata nel caso in cui la persona rientri nel Paese di origine.

- **Protezione Speciale** (D.Lgs. 286/1998 Articolo 19)

La protezione speciale viene riconosciuta qualora la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, un rischio che viene valutato anche alla luce dell'esistenza, nello Stato, di violazioni sistematiche gravi dei diritti umani. Inoltre, la protezione speciale viene riconosciuta qualora l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. La protezione speciale dà diritto a un **Permesso di soggiorno di 2 anni, rinnovabile e convertibile**. Qualora la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ritenesse l'istanza non fondata, potrebbe negare qualsiasi tipo di protezione. Avverso la decisione della Commissione Territoriale è possibile presentare ricorso presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente.

Stante la complessità della normativa e delle procedure in materia di protezione internazionale, qualora sorgesse questa necessità, è opportuno contattare per tempo le organizzazioni che a livello locale si occupano di fornire assistenza legale ai richiedenti asilo e ai rifugiati oppure ancora l'UNHCR in prima istanza, in modo che poi sia l'UNHCR a fornire all'Università i contatti delle organizzazioni a cui fare riferimento sul territorio.

Ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai/llle cittadini/e extra UE, che vivono in Italia e possiedono un permesso di soggiorno valido di almeno 12 mesi. La domanda può essere fatta anche mentre si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno (prima emissione con un visto valido della durata di 12 mesi o rinnovato). Coloro che possiedono un visto per ricerca possono richiedere il ricongiungimento familiare a prescindere dalla durata del permesso (o del visto). I membri della famiglia eleggibili sono quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 lettere a) e b) comma 1 dell'art. 29 (coniuge e figli/e minori). La procedura di ricongiungimento familiare può essere di due tipi: procedura per il ricongiungimento familiare e procedura per il ricongiungimento con familiare al seguito. Le Prefetture forniscono assistenza per l'attivazione della procedura.

- **Ricongiungimento**

È il caso in cui i familiari arrivano in Italia successivamente rispetto all'arrivo del/la ricercatore/trice. In questo caso essi hanno bisogno di un *Visto per motivi familiari* per entrare in Italia. Il Visto è rilasciato in base al Nulla Osta richiesto alla Prefettura dal/la familiare già in Italia (il richiedente). Il Nulla Osta è rilasciato entro 90 giorni. Viene data priorità ai/alle richiedenti in possesso di un Visto

per ricerca. Al/alla richiedente è richiesta prova del rapporto di parentela, di risorse adeguate e, eventualmente, di un contratto di locazione o la dichiarazione di ospitalità.

- **Familiare al seguito**

È il caso in cui il/la richiedente e il/i suo/i familiare/i intendono arrivare in Italia contemporaneamente. È necessario che il/la richiedente abbia già ottenuto il Visto d'ingresso in Italia (per almeno un anno), ma non sia ancora arrivato/a. I possessori di Visto per ricerca possono farne richiesta indipendentemente dalla durata del Visto. La richiesta di Nulla Osta è fatta da una persona delegata (cittadino/a italiano/a o europeo/a o extra UE, che vive regolarmente in Italia e possiede un Permesso di soggiorno valido) per conto del/la richiedente. La procedura di Nulla Osta richiede al massimo 90 giorni e i documenti richiesti sono gli stessi previsti per la procedura online per il ricongiungimento familiare.

4. STRATEGIE DI MENTORING ACCADEMICO E INSERIMENTO NELLA COMUNITÀ NAZIONALE E LOCALE

Mentoring

Per garantire una transizione facile e una positiva esperienza per lo/la studioso/a a rischio, è bene che ciascun Ateneo, che attiva un'accoglienza con SAR individui alcune figure, che possano svolgere le funzioni di 'mentoring' nei vari ambiti utili alla miglior riuscita dell'esperienza di accoglienza.

È fondamentale la presenza di un/a **mentore amministrativo**, che coordini le attività amministrative in preparazione dell'arrivo dello/a studioso/a a rischio, nella prima fase di accoglienza presso la struttura, provvedendo a garantire l'espletamento di tutti i passaggi. Ed è fondamentale la presenza di un/a **mentore accademico/a**, che accompagni lo/a studioso/a nell'inserimento nella comunità accademica locale e nazionale e, possibilmente, anche internazionale. Questo punto è cruciale e ha dimostrato di aumentare la soddisfazione lavorativa, la produttività accademica e il benessere del/la ricercatore/trice.

Nelle attività di accompagnamento sarebbe bene fossero coinvolti anche altre persone sia della struttura dipartimentale accogliente che dell'Ateneo, in maniera da condividere l'impegno con il/la mentore, in termini di tempo, energia e carico emotivo che a volte si verifica.

Possono essere coinvolti anche studenti/esse (175 ore o in servizio civile) opportunamente formati, che fungano da buddies. Il/La buddy è una figura presente ormai in molte Università: è uno/a studente/ssa iscritto/a ad un corso di laurea (sovente magistrale o a ciclo unico) che, dopo adeguata formazione, assume il compito di seguire uno/a studente/ssa internazionale o piccoli gruppi di studenti/esse che si iscrivono o che giungono nell'Ateneo per motivi di studio temporaneo con Programmi di mobilità internazionale. In genere i/le buddies operano in collaborazione con gli Uffici che negli Atenei si occupano di scambi internazionali e di accoglienza, sotto la supervisione di uno/a Tutor. Compito del Buddy è contattare gli studenti internazionali che gli sono stati assegnati, rispondere ai loro dubbi, offrire supporto nelle procedure di immatricolazione, accompagnarli negli Uffici dell'Ateneo in caso di necessità, fornire informazioni sulla vita universitaria e sulla città.

È inoltre importante informare lo/a studioso/a a rischio degli aspetti logistici legati al suo arrivo (ad esempio come contattare i/le propri/e mentori o altre persone nel caso di bisogno, prima o durante l'arrivo. Al tempo stesso, i/le mentori dovrebbero sapere come eventualmente contattare la famiglia del/la ricercatore/trice o comunque avere dei contatti di riferimento per ogni necessità.

È consigliabile, inoltre, prevedere che lo/a studioso/a sia accolto da qualcuno al suo arrivo e assicurarsi di confermarglielo.

Può essere utile, infine, fornire al/la ricercatore/trice una guida di benvenuto con tutte le informazioni necessarie come il clima, i mezzi di trasporto, le attività per il tempo libero, le norme culturali, le spese stimate e i servizi disponibili dentro e fuori il campus universitario.

Sul modello di altri Atenei esteri (non necessariamente rispetto a studiosi a rischio) si suggerisce anche di organizzare un incontro di induction/formazione sull'Ateneo e la struttura ospitante, che coinvolga, in un'unica riunione, sia le figure chiave del personale amministrativo, sia i/le referenti accademici della struttura ospitante e dell'ufficio accoglienza. Questo al fine di agevolare sia

l'orientamento iniziale che di prendere contatti con le persone, che accompagneranno lo/a studioso/a nel suo percorso. Non si tratta di un evento di benvenuto, come descritto oltre, ma si profila più come formazione. È opportuno prevedere anche un servizio di supporto psicologico per l'ospite, sia interno che esterno all'Ateneo.

Mentoring amministrativo

Prima dell'arrivo del/la ricercatore/trice, e attraverso un coordinamento delle figure accademiche di riferimento interne all'Ateneo, il/la mentore deve verificare che siano stati emessi sia il Visto che le necessarie autorizzazioni a lavorare, che il viaggio sia stato organizzato e che il/la ricercatore/trice abbia un alloggio al suo arrivo. Inoltre deve occuparsi di assicurargli/le una postazione di lavoro e le credenziali di ateneo. Gli/Le studiosi/e a rischio possono aver bisogno di esibire il contratto stipulato con l'Università ospitante a diverse Istituzioni nel loro Paese di origine ai fini dell'ottenimento del congedo. È consigliabile, quindi, che venga non solo preparata una copia in inglese del contratto, ma che si valuti in merito all'opportunità che quest'ultima contenga o meno informazioni relative ad un eventuale rapporto fra lo/a studioso/a a rischio, l'Università ospitante e/o SAR. In alcuni casi le Università/Ministeri dei Paesi di origine non vedono di buon occhio che un/a loro studioso/a richieda di entrare in un programma di protezione, perché questo getta una cattiva luce sul sistema universitario e sul Paese stesso. In tal senso, un esplicito riferimento a SAR nel contratto potrebbe essere fonte di rischio per lo/a studioso/a e sarebbe da evitare. È suggerito consultarsi preventivamente con l'/la interessato/a in merito. È quindi da valutare un contratto di tipo 'standard' per motivi di ricerca, al fine di tutelare tanto la sicurezza personale dello/a studioso/a, che non ha ancora lasciato il Paese quanto la sua famiglia, nonché per agevolare l'accettazione di eventuali richieste di "anno sabbatico" o "congedo non retribuito" (e di mantenere aperta quindi un'eventuale possibilità di ritorno).

È inoltre raccomandabile prevedere un importo per le piccole spese iniziali, soprattutto per quanto riguarda il periodo iniziale, di cui dovrebbe farsi carico il Dipartimento ospitante.

Gli/Le studiosi/e a rischio spesso arrivano in Italia con l'esigenza di una liquidità finanziaria per coprire le prime spese e quelle legate alle procedure amministrative e di sostentamento, in attesa di ricevere il primo stipendio. In alcuni casi tali procedure possono richiedere anche mesi e lo/a studioso/a a rischio può così trovarsi in difficoltà. Per far fronte a queste situazioni, in passato si è spesso ricorso a prestiti di natura personale. Tuttavia queste modalità possono essere fonte di imbarazzo per chi ne beneficia e non sono sostenibili nel tempo. È dunque suggerito che l'ente ospitante valuti la possibilità di istituzionalizzare un budget, per supportare lo/a studiosa/o a rischio sin dal primo giorno di presenza sul territorio italiano. A tal fine si possono valutare alcune strategie, come quelle che si citano di seguito a titolo di esempio:

Istituzione di un fondo di emergenza. Una possibilità è che l'Ente ospitante apra un conto/fondo SAR generico, dove SAR o SRF versano una quota a fondo perduto, per coprire le prime spese.

Anticipo di pagamento della prima mensilità. In alcuni Atenei ospitanti è stata seguita una procedura che permette all'Ateneo di anticipare una parte (60%) o l'intera prima mensilità dell'assegno. In questo caso si devono considerare i tempi per l'emissione del primo stipendio.

Provvedere tramite mandato di pagamento diretto presso la tesoreria di Ateneo per la prima mensilità in contanti.

Possono essere intraprese anche altre strade; ciò dipende dal contesto territoriale in cui ciascuna Università è inserita., dalle partnership che ha già in atto o può instaurare con gli enti locali per il superamento di queste criticità.

Un'altra criticità può essere rappresentata dal fatto che molti Istituti di credito non intendono aprire c/c in assenza di permesso di soggiorno già rilasciato. Verificare questi aspetti prima dell'arrivo del/la ricercatore/trice. Potrebbe essere consigliabile che gli/le studiosi/e arrivino in Italia provvisti di un conto estero per loro accessibile sul quale le Università possano accreditare le somme dovute. È suggerito anche indicare le modalità per entrare in contatto con le Autorità di Pubblica Sicurezza.

Mentoring accademico

Chi svolge questa funzione è colui/colei che può guidare lo/a studioso/a a rischio all'interno della comunità accademica, in modo da renderlo/a maggiormente indipendente e in grado di ridisegnare e sviluppare la propria carriera accademica e professionale.

È consigliato che chi provvede all'attività di mentoring accademico avvii le attività già prima dell'arrivo del/la ricercatore/trice, per discutere delle attività di insegnamento e/o ricerca che dovrà seguire durante la sua permanenza e per orientarlo/a rispetto alle norme presenti e ad eventuali standard di ricerca e opportunità di pubblicazione. In particolare, per studiosi/e che non hanno molta esperienza internazionale o che non conoscono il contesto accademico occidentale, può essere utile che siano seguiti/e sin dal loro primissimo arrivo, per fornire tutte le informazioni utili anche relativamente a come accedere a risorse bibliografiche, presentare abstract per convegni, preparare un intervento in un seminario, accedere a opportunità di finanziamento di ricerca locali nazionali o europee.

Il/La mentoring accademico potrebbe prevedere l'organizzazione di un evento di benvenuto dopo i primi giorni di adattamento, come buon segnale di accoglienza, come per esempio un pranzo o una cena con i colleghi, sempre che il/la ricercatore/trice non preferisca mantenere invece un profilo defilato, per ragioni di incolumità e sicurezza propria e dei propri familiari. Se appropriato, i/le mentori potrebbero anche organizzare un evento più formale aperto all'intero Dipartimento o a tutta la comunità universitaria. A questo proposito il/la mentore deve assicurarsi che anche il contratto stipulato con il/la ricercatore/trice risponda a queste particolari esigenze. È opportuno anche stabilire con lui/lei incontri periodici di aggiornamento e metterlo/a in contatto con i/le colleghi/e dell'Università e con quelli/e della rete nazionale, che sono vicini/e per ambito disciplinare e affinità di ricerca. Molto utile anche è organizzare un incontro tra lo/a studioso/a e l'Ufficio ricerca di Ateneo: questo al fine di aumentare la conoscenza di possibilità di finanziamenti regionali, nazionali ed europei/internazionali nell'ambito disciplinare dell'interessato/a. Spesso gli/le studiosi/e SAR sono determinati ad 'uscire' in tempi brevi dai programmi di protezione e a cercare fondi di ricerca autonomamente. Non sempre tuttavia, hanno familiarità con i programmi di finanziamento europei e in misura ancora minore con quelli nazionali/locali.

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti da mettere in campo nell'organizzazione di eventi con studiosi a rischio, desunti anche dalla Guida di SAR International.

5. SICUREZZA E PRIVACY

Pubblicità e riservatezza

I cicli di seminari organizzati da SAR (come le SAR Speaker Series) hanno l'obiettivo di coinvolgere gli/le studiosi/e a rischio in attività di divulgazione su tematiche legate alla libertà accademica e al loro lavoro di ricerca. Di conseguenza, dal momento che si trovano al di fuori del loro Paese d'origine, gli/le studiosi/e potrebbero mettere in evidenza alcune problematiche relative alla sicurezza, che possono essere affrontate in diversi modi. Il loro senso di insicurezza potrebbe essere aumentato anche per i rischi vissuti nei loro Paesi d'origine. Alcuni/e si preoccupano di possibili ritorsioni verso la famiglia o verso i/le colleghi/e rimasti/e nel Paese, mentre altri/e si preoccupano del controllo che potrebbero ricevere (di solito le e-mail, ma a volte anche eventi pubblici o lezioni, soprattutto se si tengono online) o altre intimidazioni o persecuzioni anche mentre sono all'estero.

Pubblicità/Visibilità

È consigliabile discutere sempre in anticipo con lo/a studioso/a dell'organizzazione dell'evento e della sua visibilità e di come lo/a studioso/a sia legato/a al tema specifico dell'evento, soprattutto se si parla esplicitamente di libertà accademica e/o di altre questioni politicamente sensibili legate all'attività di ricerca del/la studioso/a.

Dal momento che gli/le studiosi/e sono spesso identificabili attraverso il loro lavoro, anche l'uso di pseudonimi o l'anonimato nelle biografie potrebbe non essere sufficiente per garantire la loro riservatezza. In questi casi, una buona prassi è limitare il più possibile l'identificazione o la conferma di informazioni che generalmente appaiono in ogni biografia, ad esempio il nome del/la studioso/a, la sua foto, i titoli delle sue pubblicazioni, l'ambito disciplinare specifico (vs. il Dipartimento), il Paese d'origine (vs. la Regione) e le date di arrivo e di partenza prevista.

Prima di pubblicizzare l'arrivo del/la studioso/a o qualsiasi evento a lui/lei correlato, è preferibile chiedere allo/a studioso/a, se ha eventuali preoccupazioni in materia di sicurezza o riservatezza, perché potrebbe chiedere che qualsiasi comunicazione mediatica, annuncio dell'evento o possibile informazione identificativa proiettata sullo schermo di un evento online venga resa anonima o venga veicolata utilizzando degli pseudonimi.

È preferibile anticipare in modo dettagliato allo/a studioso/a quando e come le informazioni e gli esiti dell'evento verranno diffusi: canali nazionali potrebbero essere meno problematici di canali internazionali, i social media potrebbero essere molto problematici e così via. Gli/le studiosi/e spesso hanno consapevolezza di quali tipi di informazioni possono raggiungere più facilmente il loro Paese di origine: per questo motivo, pensiamo che anche le strategie di comunicazione e di diffusione dell'evento dovrebbero essere discusse in anticipo con lo/a studioso/a, il tutor accademico, l'istituzione che organizza l'evento e la rete SAR. Ogni tipo di pubblicizzazione dell'evento che contenga il suo nome, le sue foto, o altre informazioni identificative presenti online, su locandine, sui programmi degli eventi o sui media potrebbe non essere richiesta, è preferibile condividere il materiale pubblicitario dell'evento in largo anticipo, nel caso in cui tali materiali sollevassero preoccupazioni o dubbi; informarsi con largo anticipo rispetto all'evento se lo/a studioso/a sia d'accordo di essere fotografato/a o ripreso/a durante l'evento e approvare le restrizioni che potrebbe chiedere.

L'uso del logo SAR nella promozione degli eventi deve essere coerente con il regolamento di SAR. Per qualsiasi domanda riguardo l'uso appropriato del logo, contattare l'ufficio SAR.

Aspetti che coinvolgono i/lal tutor accademico/a

Il/la tutor accademico dovrebbe conoscere chi invita lo/la studioso/a in un determinato evento o quantomeno cercare queste informazioni prima dello svolgersi dell'evento, ad esempio tramite la rete nazionale di SAR Italia.

È consigliabile che il/la tutor accademico discuta con l'istituzione che organizza l'evento per condividere e chiarire tutti gli aspetti riguardanti la protezione dello/la studioso/a e le misure indicate nel presente documento.

È consigliabile che il/la tutor accademico discuta con lo/la studioso/a, se la sua presenza è necessaria durante l'evento al fine di proteggerlo/a da potenziali attacchi e mitigare gli effetti di potenziali situazioni di rischio che potrebbero verificarsi.

Aspetti che coinvolgono il moderatore dell'evento

Il/la moderatore/trice (o i/le moderatori/trici) dell'evento dovrebbe discutere con lo/la studioso/a di ogni possibile dubbio o preferenza che potrebbe avere riguardo i contenuti e il focus del suo intervento durante l'evento. Per esempio, alcuni/e studiosi/e potrebbero preferire non discutere di alcuni argomenti collegati alla loro storia personale e/o alla situazione del proprio Paese d'origine. Gli/le studiosi/e possono contribuire fornendo al/la moderatore/trice queste ed altre indicazioni utili ad inquadrare il contesto del loro Paese d'origine (e/o aspetti specifici del loro lavoro accademico).

Il/la moderatore/trice (o i/le moderatori/trici) dell'evento dovrebbe coinvolgere anche il/la tutor accademico/a nella discussione con lo/la studioso/a. Il/la tutor accademico/a potrebbe conoscere meglio la storia dello/la studioso/a e quindi fornire suggerimenti utili al/la moderatore/trice.

Discutere con lo/la studioso/a come verrà organizzato il momento delle domande (Q&A). Ci sono diverse opzioni per il Q&A in un evento online. Discutere se la sezione commenti della piattaforma utilizzata sarà abilitata o disabilitata durante l'evento e come le domande saranno selezionate dal/la moderatore/trice.

Aspetti che coinvolgono il pubblico

Prima dell'arrivo dello/la studioso/a, è consigliabile discutere con quali Dipartimenti, amministrazioni, media, studenti/esse o altri/e potrebbe entrare in contatto. Per esempio, lo/la studioso/a potrebbe avere delle preferenze riguardo a chi incontrare in ateneo durante la visita.

Discutere con lo/la studioso/a, se preferisce che l'evento sia aperto al pubblico o a porte chiuse, e, se a porte chiuse, se preferisce visionare la lista dei/le partecipanti in anticipo. Nella locandina è preferibile, se lo/a studioso/a non lo richiede non menzionare il suo nome né il Paese di provenienza.

Considerazioni specifiche per gli eventi online

L'uso sempre più diffuso di eventi online ha reso più frequente la registrazione degli eventi e la condivisione degli stessi. Discutere in anticipo con lo/la studioso/a se l'evento verrà registrato dall'Istituzione ospitante e come la registrazione verrà condivisa. Per esempio, uno/a studioso/a potrebbe essere favorevole a diversi livelli di condivisione della registrazione – ad esempio, accesso libero sul sito dell'Università, via e-mail con un gruppo di persone selezionate del gruppo di ricerca o del Dipartimento o con una password.

Il/la moderatore/trice (o i/le moderatori/trici) potrebbe richiedere in anticipo ai/lle partecipanti di non registrare e condividere un remind all'inizio dell'evento. Tuttavia, tutti/e i/le partecipanti all'evento dovrebbero essere consapevoli del fatto che non c'è modo di impedire ai/le singoli/e di registrare l'evento e condividere le proprie registrazioni.

Le piattaforme online spesso richiedono ai/lle partecipanti di non registrare e condividono un remind all'inizio dell'evento. Si raccomanda caldamente che gli/le organizzatori/trici dell'evento controllino le linee guida della piattaforma utilizzata e le implementino in modo appropriato. Ad esempio, Zoom Privacy and Security Guidelines.

Prima dell'evento dovrebbero essere stabilite delle procedure per gestire eventuali disturbatori/trici. Dal momento che molto probabilmente il/la moderatore/trice sarà concentrato sui/lle relatori/trici, si raccomanda che ci sia un/ altro/a partecipante che abbia il compito di monitorare l'evento, di assistere i/le partecipanti nel caso di problemi tecnici e di rimuovere eventuali disturbatori/trici.

6. CASI PARTICOLARI DI ACCOGLIENZA.

Esistono, infine, casi particolari di accoglienza che vale la pena citare, perché evidenziano le difficoltà che si incontrano nel caso si debbano ospitare ricercatori/trici provenienti da Stati esteri, come i casi di studiosi/e provenienti da Paesi oggetto di sanzioni internazionali. Occorre che ogni Ateneo sia ben consapevole di questo problema, in modo da programmare delle soluzioni adeguate prima dell'arrivo del/la ricercatore/trice.

L'Università di Padova, per esempio ha ospitato una ricercatrice iraniana. A causa delle sanzioni in vigore nei confronti dell'Iran non è stato possibile aprire un conto corrente bancario in Italia. Senza conto in banca non è possibile da parte dell'Ateneo versare lo stipendio, nemmeno in contanti. L'Università di Padova ha preso accordi con una banca, per far aprire il conto ai/le suoi/e ricercatori/trici, ma è richiesta la residenza e il conto ha delle grosse limitazioni tra cui non poter ricevere soldi, se non provenienti dall'Ateneo.

In caso di Nulla Osta per ricerca, la richiesta di residenza si può fare solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno e ciò comporta grossi ritardi. Il fatto che possano transitare sul conto solo erogazioni da parte dell'Ateneo, comporta che anche il *relocation fund* previsto da Scholar Rescue Fund non possa essere versato direttamente al/la ricercatore/trice. Da notare anche che se il/la ricercatore/trice è ospite di una struttura universitaria, spesso questa non consente di prendere la residenza presso di essa. Un altro ostacolo è stato incontrato anche nella richiesta di ricongiungimento familiare (nel caso specifico si trattava del marito della ricercatrice), poiché le Poste italiane non le permettevano di spedire l'originale cartaceo del Nulla Osta richiesto dall'Ambasciata di Teheran.

7. HUMANITARIAN INTERPRETER

Si può prevedere anche l'affiancamento con un/a 'Humanitarian Interpreter', le cui competenze sono in continua evoluzione e in continuo aggiornamento, che abbia un approccio più comprensivo e interdisciplinare, che combina tra loro legislazione, gestione delle crisi e del rischio, comunicazione, mediazione, intelligenza emotiva e competenze organizzative.

8. LA PROSPETTIVA DI LUNGO PERIODO NELL'ACCOGLIENZA

I soggiorni temporanei possono avere un impatto molto positivo sul futuro dello/a Scholar, tuttavia la durata limitata nel tempo pone non pochi dubbi sul loro futuro dopo la fine del progetto di ricerca. Molti/e Scholar non hanno ancora deciso cosa fare dopo la fine dell'assegno di ricerca e la normativa italiana sull'immigrazione non apre a molte alternative anche per l'Istituto che ha accolto lo/a Scholar. Per questo motivo è importante affrontare con lo/a Scholar le prospettive del suo futuro fin dal suo arrivo, in modo da poter valutare diverse opportunità per la transizione alla fase successiva. Anche se tornare nel proprio Paese d'origine può essere l'obiettivo ultimo, spesso gli/le Scholar non ne hanno le possibilità a causa del permanere dei rischi, perciò possono aver bisogno di cercare una nuova posizione per prolungare il periodo all'estero.

Potrebbe essere utile cercare di pianificare in anticipo il futuro degli/le Scholar: un ruolo importante è svolto proprio dai/le mentori, i/le quali possono suggerire modalità per cercare lavoro, anche al di fuori del mondo accademico, come i Centri per l'impiego e i servizi di traduzione o formazione linguistica. I/le mentori dovrebbero inoltre incoraggiare lo/a Scholar a discutere dei propri piani futuri con i/le referenti di SAR presso l'Ateneo ospitante, soprattutto riguardo alla situazione relativa alla sicurezza nel proprio Paese, alla possibilità di considerare borse di ricerca o offerte di lavoro (ed eventualmente quali e dove), alla situazione e al parere della famiglia, allo stato giuridico per poter restare all'estero, alla possibilità di trasferirsi in un altro Stato o in un'altra città.

Tornare, prolungare o partire?

Se il ritorno nel Paese d'origine viene valutato come la migliore opzione per lo/a Scholar, ci sono alcuni aspetti su cui lo/a Scholar può essere aiutato dall'Istituzione ospitante, prima del rientro:

- a)** Fare buon uso della visita: lo/la Scholar può essere introdotto a nuove figure del suo settore scientifico, che possono essere utili anche una volta tornato nel proprio Paese, non solo per le sue future ricerche, ma anche nel caso si creassero nuove condizioni di pericolo;
- b)** lettere di referenze: l'Ateneo, il Dipartimento, lo staff o i/le colleghi/e dell'Istituzione ospitante possono fornire delle lettere di referenze, che possono essere utili in futuro, specialmente se fanno riferimento alla ricerca svolta dallo/a Scholar e al suo ruolo nel Paese ospitante;
- c)** sviluppare piani di riserva: è saggio preparare un piano alternativo nel caso in cui lo/a Scholar debba lasciare di nuovo il proprio Paese dopo il suo ritorno;
- d)** prolungare la visita: in molti casi l'Istituzione ospitante non è in grado di rinnovare o prolungare il soggiorno dello/a Scholar, ma in alcuni casi in cui gli/le Scholar avevano chiesto di restare più a lungo, le strutture ospitanti hanno fornito una nuova lettera di invito e hanno fatto richiesta di estensione del Visto. Il prolungamento del soggiorno può essere discusso con la rete SAR locale, che può fornire ulteriori consigli e valutazioni a riguardo. È comunque

- consigliabile incoraggiare lo/a Scholar a perseguire più strade possibili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la richiesta di rinnovo o estensione del soggiorno possa fallire;
- e) partire per un'altra Istituzione SAR: gli/le Scholar che non possono ancora tornare nel proprio Paese possono trovare un'altra Istituzione SAR ospitante. Se un'ulteriore posizione non può essere garantita, molti/e Scholar SAR sono riusciti a trovare delle opportunità dopo la fine della loro visita. Per SAR è più efficace cercare ulteriori posizioni quando lo/a Scholar è coinvolto/a attivamente nella ricerca.